

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 23 aprile 2015

COSTITUZIONE – SCOPI – DURATA

ART.1

L'ASSOCIAZIONE "FEDERMANAGER ABRUZZO E MOLISE" è l'Organizzazione sindacale dei dirigenti di aziende industriali e dei quadri, identificati all'art. 5 del presente Statuto, con sede in Pescara.

E' retta dal presente statuto che i soci sono tenuti ad osservare.

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica.

ART.2

L'ASSOCIAZIONE ha i seguenti scopi:

- a) promuovere e tutelare gli interessi generali dei Soci e rappresentarli nelle trattative per la stipulazione ed il perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro nazionali e/o aziendali;
- b) assistere i Soci nelle controversie individuali di lavoro anche ai fini della conciliazione ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. ; come modificati con d.legs. nr. 80/1998;
- c) prendere iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei dirigenti ai fini di migliori e/o opportunità di lavoro;
- d) svolgere ogni attività utile per la realizzazione dei fini istituzionali sopra precisati, anche promuovendo associazioni, costituendo società e/o assumendo partecipazioni, rafforzando – tramite la promozione di servizi – l'assistenza e la solidarietà all'interno della categoria;
- e) attivare la partecipazione dei soci al processo di evoluzione sociale e di crescita industriale, promuovendo l'inserimento degli stessi negli Organismi territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro;
- f) fornire agli Organi politici e regionali la collaborazione per l'impostazione e la soluzione dei problemi economici e sociali di interesse del territorio;

ART.3

L'Associazione, senza fini di lucro, aderisce e fa parte integrante della FEDERMANAGER (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce. Nel rispetto dello statuto della FEDERMANAGER esplica le funzioni che in esso sono demandate alle Associazioni territoriali.

ART.4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.5

Possono iscriversi all'Associazione coloro che, in azienda industriali o esercenti servizi interessanti l'industria , hanno od hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell'art.2095 Cod. Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come "**quadri apicali**")

Si possono iscrivere, inoltre e su delibera del Consiglio Direttivo le figure professionali previste come associabili dallo Statuto della Federazione Nazionale.

Sono ammessi alla qualifica di soci sostenitori, persone o altre figure giuridiche che collaborino con l'Associazione contribuendo a sostenere l'azione e la promozione e ne condividono lo spirito.

Il socio sostenitore potrà partecipare all'assemblea annuale ma senza avere diritto di voto.

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

ART.6

Per l'ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto, con le informazioni relative al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell'azienda.

ART.7

Sulle domande di ammissione decide il Presidente; su quelle che offrono motivo di dubbio si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su relazione del Presidente.

Contro il rifiuto dell'ammissione l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile.

ART.8

L'iscrizione impegna il Socio al rispetto delle norme del presente Statuto, alla osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi territoriali e/o aziendali stipulati con l'assistenza dell'Associazione.

Il socio è tenuto a pagare un contributo associativo annuo nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale della FEDERMANAGER, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione di modifiche con modalità di cui all'art.18 lettera H.

"La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione".

L'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 settembre da comunicarsi a mezzo raccomandata.

Le dimissioni non esimono il Socio dal pagamento della quota associativa fino al termine dell'anno considerato.

I Dirigenti che, non risultando Soci, chiedono assistenza soprattutto in materia di lavoro, sono tenuti ad iscriversi all'Associazione ed a pagare, in aggiunta alla quota associativa dell'anno in corso, oltre un ulteriore contributo individuato con le modalità dell'Art.18, lettera I.

L'ammissione all'associazione in qualità di socio sostenitore prevede l'accettazione dello statuto associativo, il pagamento di una quota d'iscrizione annua, e il rispetto delle condizioni generali dell'Associazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può chiedere ai propri iscritti, un supplemento del contributo associativo specificandone le ragioni.

ART.9

L'Associazione promuove la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) alle quali assicura coordinamento, assistenza e controllo.

I componenti delle RSA devono essere iscritti alla FEDERMANAGER Abruzzo e Molise

L'Associazione può altresì costituire il "Gruppo Pensionati" di cui fanno parte gli iscritti titolari di pensioni o altri gruppi omogenei.

La costituzione, il funzionamento, i compiti delle RSA nonché del Gruppo Pensionati sono regolati dalle norme della FEDERMANAGER di legge e dagli indirizzi della FEDERMANAGER.

Art.10

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'art.8;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- c) per morosità nel pagamento del contributo associativo;

La perdita della qualifica di Socio non fa cessare l'obbligo del pagamento delle quote associative fino al termine dell'anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio Dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), d), e) saranno composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.

La stessa composizione, nei termini stabiliti all'art. 12, viene applicata per l'Assemblea.

ASSEMBLEA

ART.12

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci ai sensi dell'art.5, regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento del contributo associativo, per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'art.10.

Per la partecipazione al voto ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo dei Soci.

E' stabilito che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto precisato al comma precedente.

ART.13

L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria e in sede Straordinaria. E' convocata a mezzo lettera o tramite invio telematico diretto ai Soci, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea.

Ciascun partecipante può essere portatore fino a n°3 deleghe.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione e le categorie da essa rappresentate;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) elegge ogni tre anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) su proposta del Presidente nomina il Presidente Onorario.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- a) delibera sulle modifiche del presente statuto;
- b) delibera di aderire ad altre organizzazioni territoriali o nazionali in cui ordinamenti non siano in contrasto con il presente statuto;
- c) delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ART.14

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera c) dell'art. 13 ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta motivata al Consiglio almeno un quinto dei Soci dell'Associazione.

Il Consiglio può prorogare non oltre il 30 giugno la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci ove particolari esigenze lo richiedano.

ART.15

L'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli iscritti, aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un'ora dalla prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti e deleganti con il sistema della votazione segreta o per alzata di mano. L'Assemblea è tenuta a nominare 3 scrutatori tra i presenti.

ART.16

L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno metà più uno dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, da tenersi a non meno di un'ora dalla prima, le deliberazioni saranno validamente prese con la presenza di almeno un quinto dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART.17

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri compreso il Presidente, ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall'art. 11. Il Consiglio è integrato dal Presidente del Direttivo uscente, con solo funzione consultiva. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. "Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente".

ART.18

Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell'Associazione; attuare gli adempimenti previsti dal presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla convocazione delle Assemblee; deliberare il bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione e la Relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- c) pronunciarsi per l'ammissione e la espulsione dei Soci a norma degli artt. 7 e 27; determinare l'ammontare del contributo associativo straordinario di cui all'art.8; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: eventuali modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, il recesso dell'Associazione dalla FEDERMANAGER;
- d) nominare i delegati per i Congressi e le Assemblee della FEDERMANAGER e designare i rappresentanti dell'Associazione per tutte le cariche negli organi e nelle commissioni della FEDERMANAGER e della CIDA, nonché in Enti, Associazioni e Organi esterni all'Organizzazione;
- e) nominare Commissioni tecniche, formate da Consiglieri o Soci particolarmente qualificati, affidando loro lo studio di problemi di natura categoriale;
- f) nominare il segretario o affidare compiti di segreteria anche a persone non appartenenti all'Associazione;
- g) indire referendum;
- h) deliberare la misura delle quote annuali di iscrizioni e/o dei contributi associativi;
- i) deliberare la misura dell'ulteriore contributo di cui al penultimo comma dell'art.8;
- l) costituire le Associazioni Territoriali;
- m) eleggere il Vice Presidente

ART.19

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei membri più uno.

Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti del Consiglio. Trascorsa un'ora da quella fissata, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il Socio facente parte del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo è considerato dimissionario ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente otto giorni prima della data fissata; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, ed una relazione esplicativa.

ART.20

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea per acclamazione oppure a votazione segreta.

Resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e può proporre all'Assemblea la nomina del Presidente Onorario.

Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento lo sostituisce il Vice Presidente o, in assenza, un consigliere nominato dall'organo.

Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni dell'Organizzazione Nazionale Federale e Confederale che di fronte ai terzi: provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina dei Soci, dispone sull'ordinamento e sui servizi dell'Associazione nonché sulla gestione economico-finanziaria; propone la relazione annuale; ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può delegare particolari incarichi di sua normale competenza a uno o più iscritti riconosciuti di significativa competenza nel settore.

Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale però deve riferire nella prima riunione per le opportune ratifiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.21

L'Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, con il compito di sorvegliare la gestione amministrativa, eseguendo verifiche di cassa e contabili.

I Revisori, inoltre:

- devono riscontrare la esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmato;
- partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente, il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.22

L'Assemblea nomina tra i Soci tre Probiviri e due supplenti. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente, il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente dei Probiviri.

Il collegio decide entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e notifica il lodo al Consiglio.

PATRIMONIO

ART.23

Il patrimonio sociale è formato ed alimentato :

- a) da beni mobili ed immobili che per acquisti , lasciti, donazioni o comunque vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) dall'eccedenza annua del bilancio;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione dell'Associazione.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.

BILANCI

ART.24

Il Consiglio Direttivo per ciascun esercizio delibera un bilancio preventivo delle entrate e delle spese con annesso programma di iniziative ed azioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Trascorso l'anno solare il Consiglio Direttivo delibera pure il bilancio consuntivo della sua gestione che metterà a disposizione dei Revisori dei Conti, con tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza.

“ Il Bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulla gestione, unitamente alla relazione dei Revisori legali dei conti, è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, salvo proroga motivata fino al 30 giugno”.

“E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.

DURATA DELLE CARICHE

ART.25

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, ed allo scadere del triennio devono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del triennio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.26

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea appositamente convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione dell'Assemblea sarà valida se presa con l'intervento di almeno due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.

“Con deliberazione di scioglimento si provvede all'eventuale nomina di uno o più liquidatori”.

“ In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART.27

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio da ogni incarico negli organi sociali, nel caso in cui questi abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibili la sua partecipazione all'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.28

Tutte le cariche ricoperte dai Soci dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dei compiti associativi.

Quando nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri venga a ridursi per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti, la sostituzione dei membri uscenti sarà effettuata per cooptazione dai componenti rimasti in carica.

REFERENDUM

ART.29

Il consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall'art.16, potrà indire un referendum su altri problemi inerenti la categoria.

Entro 8 (otto) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo dovranno essere inviate ai Soci le schede di votazione contenenti i quesiti deliberati ed il termine perentorio di restituzione.

ART.30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché in quanto compatibili allo Statuto della FEDERMANAGER ed al relativo regolamento di esecuzione.